

Penale Sent. Sez. 3 Num. 16477 Anno 2019

Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: MACRI' UBALDA

Data Udiienza: 17/10/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia nel procedimento a carico di (omissis) nato in (omissis) il (omissis) avverso la sentenza in data 14.5.2015 del Giudice di pace di Bergamo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal presidente Vito Di Nicola; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste; udito per l'imputato l'avv. (omissis) che ha concluso riportandosi al ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 14.5.2017 il Giudice di pace di Bergamo ha condannato (omissis) alle pene di legge per il reato di cui all'art. 726 cod. pen., perché aveva commesso atti contrari alla pubblica decenza, orinando contro il muro di cinta del cimitero, in
2. Con un unico motivo di ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato a seguito del d.lgs. n. 8/2016

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

Il d.lgs. 8/2016 ha depenalizzato il reato di cui all'art. 726 cod. pen., prevedendo all'art. 2 la relativa riformulazione come illecito amministrativo. Ai sensi del successivo art. 8, la depenalizzazione colpisce anche gli illeciti anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo citato.

S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e la trasmissione degli atti al Prefetto di Bergamo per le determinazioni di sua competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Bergamo.

Così deciso, il 17 ottobre 2018